

## CIRCOLARE 01/2013

A Tutti gli Iscritti OTA Abruzzo

### **OGGETTO: modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L. 138/2011**

---

Carissimo Collega,

in un quadro globale di riforma e liberalizzazione del mercato dei servizi, anche su impulso dell'Unione Europea, già da qualche anno nel nostro paese si è voluto disciplinare la materia delle professioni intellettuali.

Tra le novità introdotte, l'art. 3, comma 5, lettera e) del Decreto Legislativo 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha reso obbligatorio per tutti i professionisti, a partire dal prossimo 15 agosto, la stipula di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Riguardo all'ambito applicativo di tale disposizione, l'obbligo di stipulazione della polizza assicurativa è collegato all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 2 della Legge 18 gennaio 1994, n 59, con la conseguenza che esso, **è attuabile solo per gli iscritti che esercitano in modo effettivo e attuale la professione.**

In particolare, tale obbligo non sussiste nei confronti dei professionisti iscritti all'Ordine che non esercitano, nemmeno saltuariamente, la professione **in forma autonoma**, vale a dire che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività. Restano quindi **esclusi dall'obbligo** i professionisti assunti alle **dipendenze di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti privati** i quali esercitano l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione, dell'ente o industria di appartenenza.

Ne consegue che l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa non sarà imposto a tutti i professionisti al momento dell'iscrizione all'Albo **dovendosi in ogni caso prevedere l'instaurazione di regimi differenti a seconda che l'iscritto eserciti o no attività di libero professionista in proprio.** A tale proposito, farà fede lo stato giuridico professionale dichiarato all'atto dell'iscrizione e delle successive modifiche.

Lo stesso Decreto Legislativo, ha introdotto all'articolo 9, per i soggetti destinatari dell'obbligatorietà assicurativa, l'obbligo **di rendere noti al Cliente** già al momento del conferimento dell'incarico, gli estremi della polizza sottoscritta e il massimale.

La violazione dell'obbligo assicurativo e informativo costituisce **un illecito disciplinare sanzionabile** ai sensi dell'articolo 31 della Legge 18 gennaio 1994, n 59.

Riteniamo che la riforma degli ordinamenti professionali che ha introdotto diverse novità tra cui l'obbligatorietà dell'assicurazione professionale, possa rappresentare un aspetto di

positiva differenziazione tra gli iscritti e i non iscritti a tutela del Cliente per cui il Tecnologo Alimentare opera.

Speriamo che ognuno di noi sia in grado di far comprendere il valore di quest'aspetto affinché l'attività professionale sia sempre più tutelata.

La segreteria dell'Ordine è naturalmente a tua disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Enrico Bruno RITELLI